il sinistro, mena alla conseguenza che fra costoro l'indennità debba essere ripartita secondo il bisogno, non secondo criterî aprioristici come sono quelli della successione legittima. È una contraddizione logica così evidente che non si può assolutamente accettare il sistema del progetto.

Ma lasciando pure da parte questa considerazione astratta, io domando con quale criterio di giustizia noi daremo la medesima indennità (mettiamo pure da parte il figliuolo minore di diciotto anni tornato d'America e tornato milionario, poichè l'esempio portato dall'onorevole Pellegrini non è calzante, in quanto non è frequente), con quale diritto daremo la medesima indennità al bambino che è rimasto all'età di un anno orfano del padre che era l'unico sostegno della famiglia e al minorenne di diciassette anni e tre mesi come è proposto nel disegno di legge. E con quale ragione e criterio di giustizia, mentre il Codice civile in tema di figliazione legittima chiama eredi pure le sorelle ed i fratelli, e attribuisce ad essi sotto certe condizioni il diritto agli alimenti, noi li priveremo del dritto all'indennità? Ora queste son non solo dal punto di vista logico delle osservazioni di un grande valore, ma per me sono osservazioni di gran valore anche da un punto di vista pratico, perchè, moltiplicando i titolari secondo i principii della successione legittima, voi sarete obbligati a ripartire l'indennità ad un gran numero di persone come quelle contemplate nel progetto. Sarete obbligati a frazionare a tal segno l'indennità che spetterà a chi ha sofferto il danno, essa sarà così piccola che non metterà alcuno in grado di esser provveduto di una quota sufficiente.

Quindi, desiderando di esser breve, io vorrei pregare la Commissione ed il Governo di voler riesaminare questa materia: di voler sospender la discussione di questo articolo, rimandandolo alla Commissione. Mi muove a fare questa proposta il non potere neppure accettare interamente l'emendamento dell'onorevole Pellegrini.

Io ne accetto il concetto fondamentale, ma non le modalità; non accetto le modalità del concetto dell'onorevole Pellegrini, in quanto noi faremmo di questa disputa fra i diversi titolari dell'indennità (togliamo pure di mezzo gli avvocati, in ciò sono d'accordo con il collega) una questione di Camera di Consiglio. Ora, ciò non è possibile, questa è materia di giurisdizione contenziosa.

Quindi, sotto questo rapporto, deve essere riesaminato l'emendamento Pellegrini, e deve essere riesaminato anche sotto un altro rispetto, se, cioè, convenga qui di derogare alle regole ordinarie di competenza e confidare tutto al pretore, e in ogni caso, se non convenga invece di affidare questa decisione al presidente del tribunale e poi al presidente della Corte d'appello. Sono particolari sui quali è bene che la Commissione, trattandosi di una legge di così grande importanza, versi tutta quanta la sua attenzione.

Io credo che la proposta mia non diminuisca il merito dell'iniziativa di questo disegno di legge, non vulneri in nessuna maniera le ragioni fondamentali, che lo sostengono, ma miri soltanto a ciò, che desideriamo tutti, senza distinzione di partito nella Camera, cioè, di fare una legge che risponda il meglio che sia possibile agli interessi degli operai.

Quindi, modestamente, mi limito a chiedere che la Camera sospenda di deliberare intorno a questa parte dell'articolo 5, che proceda oltre nell'esame della legge e rinvii alla Commissione, perchè lo riesamini, l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, nel quale sono lieto di poter sostanzialmente consentire.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

Di Broglio, *ministro del tesoro.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per alcune variazioni nel bilancio della guerra per l'esercizio corrente.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati. Sarà deferito all'esame della Commissione generale del bilancio.

Si riprende la discussione del disegno di legge per gli infortuni del lavoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gianolio, *relatore.* Noi siamo qui, in questa legge, perfettamente all'infuori del Codice civile e dei principii generali, e senza vulnerare alcuna di quelle massime che siansi potute accogliere per lungo volgere di secoli nel diritto scritto e nel diritto consue-